

ORDINANZA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1

N.162-18088/2017

Strada Provinciale n. 6 dir.09w2 di Pinerolo al km 0+090 – intersezione a rotatoria con Via Aleramo.

Regolamentazione della circolazione mediante l'istituzione di area a cantiere.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La società LA BRUINA S.S., deve riportare in quota n. 2 pozzetti d'ispezione di fognatura privata sottostanti la pavimentazione stadale e l'isola centrale dell'intersezione a rotatoria tra la S.P. n. 6 dir. 09w2 di Pinerolo e Via Aleramo del Comune di Rivalta di Torino;
- Lavori autorizzati dal'ufficio concessioni Servizio Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino prat. n. 098176 in data 12/04/2017;
- la ditta SONGIA s.n.c. di Songia Angelo e geom. Giuseppe & C. con sede in RIVALTA DI TORINO (TO) – Via Giaveno 177 è l'impresa esecutrice dei lavori;
- Il Direttore dei Lavori, dott. Ing. Michele CAVAPOZZI, con PEC prot. N. 84594 in data 11/07/2017, per eseguire i lavori di cui sopra, ha richiesto la regolamentazione della circolazione mediante l'individuazione dell'area a cantiere e restringimento della carreggiata nell'anello dela rotatoria, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, al divieto di sorpasso, lungo la S.P. 6 dir. 09w2 di Pinerolo al km 0+090 intersezione a rotatoria con Via Aleramo dal giorno 24/07/2017 al giorno 28/07/2017.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione della circolazione mediante l'individuazione dell'area a cantiere e restringimento della carreggiata nell'anello dela rotatoria, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, al divieto di sorpasso, lungo la S.P. 6 dir. 09w2 di Pinerolo al km 0+090 – intersezione a rotatoria con Via Aleramo dal giorno 24/07/2017 al giorno 28/07/2017.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il responsabile zona operativa 2 geom. Rosa CANCELLARA;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai



sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

sulla S.P. n. 6 dir. 09w2 di Pinerolo al km 0+090 – intersezione a rotatoria con Via Aleramo la regolamentazione della circolazione ed individuazione dell'area a cantiere e restringimento della carreggiata nell'anello dela rotatoria, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, al divieto di sorpasso, dal giorno 24/07/2017 al giorno 28/07/2017.

- II committente/concessionario: LA BRUINA S.S. con sede in ORBASANO (TO) Strada Volvera 105:
- L'impresa esecutrice dei lavori : SONGIA s.n.c. di Songia Angelo e geom. Giuseppe & C. con sede in RIVALTA DI TORINO (TO) – Via Giaveno 177;
- Direttore dei lavori: dott. Ing. Michele CAVAPOZZI c/o studio associato ARCHINGEO con sede in TORINO – Via Frasinetto 41;
- Responsabile tecnico di cantiere: geom. Giuseppe Luciano SONGIA c/o SONGIA s.n.c. di Songia Angelo e geom. Giuseppe & C. con sede in RIVALTA DI TORINO (TO) – Via Giaveno 177

nell'ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinchè i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonchè dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne il Servizio Esercizio



Viabilità da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 20/07/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1
ing. Luigi SPINA